

Chi picchia o minaccia se ne va!

La violenza in ambito familiare non è una questione privata e non è tollerata. I tentativi di giustificazione come il minimizzare, l'alcool, lo stress, la provocazione, non sono accettati. La responsabilità della violenza è sempre della persona che la esercita, minorenni compresi.

La polizia può allontanare dall'abitazione una persona violenta e proibirne il suo ritorno per 10 giorni. Le vittime hanno diritto a protezione e aiuto:

chi picchia se ne va!

Questo opuscolo intende informare le persone che subiscono violenza domestica e gli autori su:

- diritti;
- dove chiedere sostegno e consulenza;
- strutture dove ottenere protezione e aiuto.

Chi è protetto dalla legge? Ogni persona che subisce violenza domestica indipendentemente dal fatto che questa violenza sia esercitata dal coniuge, dal/dalla convivente, dai genitori, dai figli o figlie, dai parenti o da persone che condividono la stessa economia domestica.

Dove è valida la legge? Su tutto il territorio del cantone Ticino.

Cosa può fare la vittima? In una situazione di immediato pericolo chiede protezione o aiuto alla polizia:

chiamata d'emergenza 117 o 112

La polizia interviene immediatamente. Accerta i fatti e può:

- decidere di allontanare per dieci giorni dall'abitazione le persone che rappresentano un serio pericolo per l'incolumità fisica, psichica, sessuale, vietando il loro rientro. La persona che è stata vittima di un atto di violenza ha il diritto di rimanere nella sua dimora.
- ordinare alla persona allontanata di mantenere una distanza di sicurezza dalla vittima e dai suoi famigliari.

Informazioni all'autorità civile Se dei minorenni sono presenti o coinvolti, la polizia segnala il suo intervento all'autorità regionale di protezione. L'ARP ha la competenza per adottare delle misure di protezione.

Cosa può fare chi sa o si accorge di atti di violenza o minacce? Può rivolgersi alla polizia.

L'allontanamento dipende dalla volontà della vittima?	No, se sussiste una situazione di serio pericolo la polizia decide in ogni caso l'allontanamento.
I rapporti di proprietà o di locazione sono determinanti?	La polizia può allontanare ogni persona che si ritiene possa costituire un serio pericolo, anche se è proprietaria o locataria unica dell'abitazione.
Ritiro delle chiavi, indicazione dell'indirizzo per le notifiche giudiziarie	La polizia ritira le chiavi dell'abitazione alla persona allontanata. Quest'ultima dovrà fornire un indirizzo provvisorio dove possano essere recapitati gli atti ufficiali.
Cosa può portare con sé la persona allontanata?	Gli indumenti e gli oggetti personali dei quali necessita per tutta la durata dell'allontanamento: vestiti, documenti d'identità, medicinali, ecc..
Quanto dura il divieto di rientro?	Il divieto di rientro dura 10 giorni. La persona allontanata e la vittima ricevono copia della decisione.
Proroga	Il divieto di rientro può essere prorogato dal Pretore, su richiesta della vittima (art. 28b CC).
Come viene controllato il rispetto del divieto di rientro?	La persona allontanata, come pure la vittima deve, rispettare il divieto di rientro. La polizia può eseguire dei controlli.
La persona allontanata può rientrare al domicilio in caso di necessità?	No. Può presentarsi al domicilio solo se in presenza di un funzionario di polizia e se necessita di ulteriori effetti personali o documenti.
Quali sono le conseguenze se la decisione di allontanamento non viene rispettata?	La polizia allontana nuovamente l'autore e avvia un procedimento penale secondo l'art. 292 del Codice penale svizzero per disobbedienza a decisioni dell'autorità.

Per le persone minacciate o vittime di atti di violenza

Dove si possono ottenere informazioni, sostegno e consulenza?

Presso il **Servizio per l'aiuto alle vittime di reati** che offre, oltre alla consulenza, l'aiuto immediato e le prestazioni di tipo giuridico, psicologico e sociale.
La consulenza è confidenziale, gratuita e può essere fatta in forma anonima. Collaboratrici e collaboratori sottostanno all'obbligo del segreto.

Come contattare il servizio per l'aiuto alle vittime di reati?

Presentandosi, telefonando, via e-mail ai recapiti seguenti:

Bellinzonese e Valli: Viale Stazione 21 - CP 2669 6501 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 814 75 10

Luganese: Via Luganetto 5 - 6962 Viganello
Tel. +41 (0)91 815 40 01

Locarnese: Via Luini 12 - 6600 Locarno
Tel. +41 (0)91 816 05 71

Mendrisiotto: Via Bernasconi 16 - 6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 815 94 01

Delegato per l'aiuto alle vittime di reati
Viale Stazione 21 – CP 2669 - 6501 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 814 75 08
dss-lav@ti.ch
www.ti.ch/lav

Dove si può ottenere protezione immediata?

Presso l'**Associazione Consultorio delle Donne**, e presso l'**Associazione Armònia**. Entrambe gestiscono una Casa di accoglienza per donne e bambini vittime di violenza domestica e di coppia.

Le due strutture hanno un numero di picchetto per le urgenze che risponde 24 ore su 24 e 7 giorni su 7:

Sottoceneri: +41 (0) 78 624 90 70

Sopraceneri: 0848 33 47 33

Per gli autori o le autrici di violenza domestica

La violenza domestica è una problematica relazionale che implica vittime e autori, indipendentemente dal genere, dall'età, dallo statuto sociale e dalla cultura di riferimento: è un fenomeno trasversale.

Dove si possono ottenere informazioni, sostegno e consulenza?

Presso il **servizio di sostegno e consulenza dell'Ufficio di Patronato o Assistenza riabilitativa**. Piazza Molino-Nuovo 15
6904 Lugano

Come contattare il servizio?

Presentandosi, telefonando o via e-mail ai recapiti seguenti:

Telefonando al nr. + 41 (0) 91 815 78 78
di-patronato@ti.ch

Gli operatori sociali del servizio offrono un aiuto concreto per le pratiche amministrative, un ascolto e una consulenza specifica per comprendere meglio il proprio comportamento violento.

Dove posso trovare alloggio durante i giorni dell'allontanamento?

Al foyer **del servizio di sostegno e consulenza**.

La struttura situata in Via Trevano 2 a Lugano, dispone di due camere ed è una sistemazione possibile per chi non ha una soluzione personale.

Durante gli orari d'ufficio ci si rivolge:

Tel + 41 (0) 91 815 78 78

Fuori dagli orari di ufficio la richiesta deve essere fatta tramite la Polizia Cantonale.